

Convenzione

TRA LE PARTI

- **MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE Srl** con sede in Termoli, via Enrico Mattei 85/87, iscrizione al Registro delle imprese, codice fiscale e P.IVA n. 00837370709, qui rappresentata dal legale rappresentante, Amministratore Unico, Dott. Roberto Gagliardi, nato a Termoli il 27.10.1967 e ivi residente in via del Molinello ,34 - 86039 Termoli (CB) ;

e

- **UNIVERSITÀ DI FOGGIA** – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), (C.F. 94045260711 - P. I.V.A. 03016180717) nella persona del Direttore, Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16.05.1962 e domiciliato per carica in Foggia, alla Via Napoli 25, di seguito denominata **UNIFG –DAFNE** e congiuntamente a **MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE Srl** , “**le Parti**”;

PREMESSO CHE

- MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE Srl è una società che svolge la propria attività nel settore della produzione e commercializzazione di fermenti lattici, biotecnologie industriali ed in particolare nella produzione di colture microbiche per applicazioni nel settore agro-alimentare e abilitata alla produzione di integratori alimentari per consumo umano a base di probiotici;
- UNIFG-DAFNE si occupa di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie e microbiologia nel settore agro-alimentare;
- UNIFG-DAFNE, nella persona del Prof. Giuseppe Spano, e Mediterranea Biotecnologie sono interessati a collaborare nell’ambito dello sviluppo di colture microbiche per applicazioni, principalmente ma non esclusivamente, nel settore agro-alimentare;
- il presente accordo ha lo scopo di ricerca e non commerciale e si inquadra nella prassi in genere applicata tra Enti di ricerca e imprese per il Trasferimento di Materiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

- a. “Fornitore” chi fornisce il Materiale;
- b. “Ricevente” chi riceve il Materiale;
- c. “Materiale” si intendono i Ceppi microbici come meglio descritti negli allegati.
- d. "Scopi commerciali" si intendono la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L'utilizzo per scopi commerciali è anche quello di qualunque soggetto, compreso il Ricevente, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di

composti, per conto di una organizzazione senza scopo di lucro, per produrre o fabbricare prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, nella locazione, nella licenza, nel trasferimento del materiale ad una organizzazione a scopo di lucro.

- e. "Scopi non commerciali" consistono in attività di ricerca, insegnamento o altra attività svolta dal Ricevente senza legami diretti con le attività commerciali quali la vendita, la locazione, la licenza, la cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro.
- f. "Informazioni" includono, senza limitazione, qualsiasi informazione scientifica, tecnica o commerciale, trasmessa al Ricevente da parte del Fornitore nell'ambito del presente contratto.

2. OGGETTO

MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE fornisce a UNIFG-DAFNE n. 200 ceppi microbici disponibili presso la propria collezione, di cui è pienamente proprietaria essendo i risultati della propria attività di sviluppo, denominati come di seguito e con le caratteristiche riportate nell'allegato 1:

Lista di 200 ceppi ordinati in progressione cardinale con denominazione da MEDLAB1 a MEDLAB200.

UNIFG-DAFNE utilizzerà i suddetti ceppi a fini di studio e per caratterizzarli ulteriormente da un punto di vista tecnologico e/o funzionale, con particolare riferimento a i) capacità di fermentare matrici alimentari di interesse; ii) sicurezza microbiologica (es. identificazione di geni codificanti per le principali ammine biogene; antibiotico resistenza); iii) potenziale probiotico mediante analisi *in vitro*; iv) potenziale in biocontrollo nel contrastare la crescita di microrganismi alteranti e/o patogeni alimentari.

UNIFG-DAFNE fornisce a MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE n. 200 ceppi microbici disponibili presso la collezione del laboratorio di Microbiologia Industriale del D.to DAFNE, denominati come di seguito e con le caratteristiche riportate nell'allegato 2:

Lista di 200 ceppi ordinati in progressione cardinale con denominazione da UNIFGLAB1 a UNIFGLAB200.

MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE utilizzerà i suddetti ceppi a fini di ricerca e sviluppo per caratterizzarli ulteriormente e verificarne l'interesse commerciale e la compatibilità tecnologica con il processo produttivo.

3. CORRISPETTIVO

Essendo, quindi, convenute prestazioni e consegne reciproche, il corrispettivo dovuto da una parte è ritenuto totalmente compensato da quello dell'altra.

4. DURATA

La durata del presente accordo è limitata a 3 anni decorrenti dalla data di stipula allo scadere della quale entrambe le parti dovranno riconsegnare al legittimo interessato il Materiale ricevuto; a scadenza, le parti si riservano la possibilità di sottoscrivere un eventuale rinnovo della presente convenzione. Il Materiale dovrà essere riconsegnato nello stesso stato iniziale compatibilmente con l'utilizzo sperimentale a cui è stato sottoposto.

In caso di contestazione per inadempimento mediante comunicazione scritta, ciascuna parte potrà risolvere il contratto se l'altra parte non pone rimedio, qualora possibile, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della medesima.

5. PUBBLICAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Entrambe le parti avranno il diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul Materiale, a condizione che il Fornitore venga citato come fonte del Materiale ed eventualmente vengano definite espressamente le collaborazioni, la possibilità di essere coautori di tali pubblicazioni. Il Ricevente dovrà fornire al Fornitore la copia di tutte le pubblicazioni direttamente derivanti dall'utilizzo del Materiale.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del materiale è di proprietà del Ricevente, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo.

Il Fornitore manterrà la proprietà esclusiva del Materiale originale eventualmente incluso nei risultati derivanti dall'attività di ricerca del Ricevente.

Il Ricevente ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le Modifiche) realizzate attraverso l'uso del Materiale ma dovrà comunicare al Fornitore, in modo confidenziale, le rivendicazioni brevettuali delle Modifiche, i metodi di produzione o l'uso del Materiale. Qualora il Ricevente depositi un brevetto riguardante una invenzione direttamente derivante dall'uso del Materiale, detto Ricevente dovrà concedere al Fornitore una licenza per tutti i Paesi, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento e che permetta al Fornitore medesimo di continuare a distribuire il Materiale a terzi.

Nel caso in cui il Ricevente intenda sfruttare o utilizzare il Materiale o le Modificazioni per scopi commerciali deve rivolgere una richiesta formale al Fornitore in modo da ottenere, a discrezione di detto Fornitore, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il Materiale o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti.

Eccetto per quanto previsto in questo contratto non sono attribuiti al Ricevente altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di privativa che spettano al Fornitore.

- MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE avrà il diritto di produrre e vendere i suddetti ceppi previa stipula di convenzione con la parte UNIFG-DAFNE, da sottoporre alla preventiva autorizzazione degli Organi di Governo di Ateneo, nella quale saranno determinate condizioni di esclusività, periodo di concessione dei ceppi, provvigione sulle vendite derivanti dalla commercializzazione dei ceppi, e modalità di pagamento delle stesse, non escludendo sin da ora anche una cessione dei ceppi a titolo definitivo;
- Viene riservata a MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE anche la facoltà di proteggere i ceppi con il deposito di privative industriali, i cui costi saranno sostenuti da MEDITERRANEA BIOTECNOLOGIE, che riconoscerà a UNIFG-DAFNE il diritto morale di "invenzione", oltre a quello economico, previa stipula di convenzione con la parte UNIFG-DAFNE, da sottoporre alla preventiva autorizzazione degli Organi di Governo di Ateneo.

6. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Le Parti sono consapevoli che tali attività e verifiche comporteranno la necessità di assumere talune informazioni di carattere riservato in merito all'azienda e al materiale consegnato – ad esempio schede tecniche, ceppi batterici e quant'altro - pertanto s'impegnano, ognuna per proprio conto, a mantenerle segrete e a non usare direttamente o indirettamente le stesse per scopi propri.

Ciascuna delle Parti, nonché le rispettive Persone Correlate - dove "Persone Correlate" significa, rispetto a ciascuna Parte, i soggetti di volta in volta indicati e autorizzati in quanto utili al perseguimento dello scopo che Le Parti si sono prefissate - devono astenersi, in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal divulgare nonché dal far uso delle Informazioni per scopi diversi dall'operazione di cui al punto n.2 della presente convenzione.

Le Parti possono divulgare le Informazioni alle rispettive Persone Correlate che necessitano di conoscere le Informazioni al fine di valutare la bontà dell'accordo o redigere i contratti, purché dette Persone Correlate siano informate dalle Parti della natura confidenziale delle Informazioni e accettino di farne uso nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

Ognuna delle Parti è responsabile in solido con le rispettive Persone Correlate per ogni violazione del presente Accordo.

Nel caso in cui una Parte o le sue Persone Correlate siano obbligate dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale, a divulgare le Informazioni, le stesse dovranno notificare prontamente all'altra Parte le ragioni e la natura della divulgazione proposta, al fine di permettere all'altra Parte di cautelarsi o di rinunciare ai diritti derivanti dal presente Accordo.

In ogni caso, la Parte cui verrà richiesto di comunicare le Informazioni ai sensi del presente articolo, dovrà avvalersi dell'assistenza di un legale e fornire solo le informazioni che il suo consulente legale indicherà e dovrà assicurarsi che le Informazioni siano trattate in modo confidenziale.

Ciascuna Parte conserverà in maniera appropriata tutte le Informazioni dell'altra Parte che sono in suo possesso. Nessuna Parte potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo, neppure parzialmente, le Informazioni dell'altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione di dette Informazioni tra le Parti Correlate.

7. GARANZIE

Le Parti s'impegnano a fornire le Informazioni in loro possesso secondo il principio della *bona fides*, garantendo la veridicità, l'accuratezza e la completezza delle Informazioni stesse.

In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall'Accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.

Ai sensi del Reg. CE. 2016/679 (c. d. GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, le Parti danno il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente Accordo.

Il Prof. Spano, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti del GDPR, e dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dell'Università di Foggia.

8. RESPONSABILE SCIENTIFICO

Il Prof. Giuseppe Spano, nella qualità di responsabile scientifico, si impegna in solido con il Dip.to DAFNE e l'Università di Foggia nel garantire il perfetto adempimento del presente contratto, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e della clausola di riservatezza e segretezza da parte di quanti collaboreranno con lui alle attività oggetto del presente contratto. Sarà sua cura far sottoscrivere da parte di eventuali collaboratori specifici impegni di riservatezza prima di condividere informazioni di carattere riservato in merito all'azienda e al materiale consegnato appartenente alla stessa. Il Responsabile scientifico e dell'esecuzione del contratto accetta le predette responsabilità controfirmando il presente contratto.

9. CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico di UNIFG-DAFNE.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non può essere risolta amichevolmente, verrà decisa dal giudice competente del Foro di Larino.

Le disposizioni del presente contratto relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla responsabilità si applicano anche dopo la fine del presente contratto per qualsiasi motivo. Nel caso il Materiale o parte di esso dovesse essere nella detenzione del Ricevente prima della stipula del presente contratto, esso si applicherà con effetto retroattivo.

Termoli, li _____

Mediterranea Biotecnologie S.r.l.

Amm.re Unico Dott. Roberto GAGLIARDI

Università di Foggia - Dipartimento DAFNE

Il Direttore Prof. Milena Grazia Rita SINIGAGLIA

Università di Foggia

Il Responsabile Scientifico

Prof. Giuseppe SPANO

ALLEGATO 1

MEDLAB1

MEDLAB2

MEDLAB3

MEDLAB4

MEDLAB5

MEDLAB6

MEDLAB7

MEDLAB8

MEDLAB9

MEDLAB10

MEDLAB11

MEDLAB12

MEDLAB13

MEDLAB14

MEDLAB15

MEDLAB16

MEDLAB17

MEDLAB18

MEDLAB19

MEDLAB20

MEDLAB21

MEDLAB22

MEDLAB23

MEDLAB24

MEDLAB25

MEDLAB26

MEDLAB27

MEDLAB28

MEDLAB29

MEDLAB30

MEDLAB31

MEDLAB32

MEDLAB33

MEDLAB34

MEDLAB35

MEDLAB200

ALLEGATO 2

UNIFGLAB1

UNIFGLAB2

UNIFGLAB3

UNIFGLAB4

UNIFGLAB5

UNIFGLAB6

UNIFGLAB7

UNIFGLAB8

UNIFGLAB9

UNIFGLAB10

UNIFGLAB11

UNIFGLAB12

UNIFGLAB13

UNIFGLAB14

UNIFGLAB15

UNIFGLAB16

UNIFGLAB17

UNIFGLAB18

UNIFGLAB19

UNIFGLAB20

UNIFGLAB21

UNIFGLAB22

UNIFGLAB23

UNIFGLAB24

UNIFGLAB25

UNIFGLAB26

UNIFGLAB27

UNIFGLAB28

UNIFGLAB29

UNIFGLAB30

UNIFGLAB31

UNIFGLAB32

UNIFGLAB33

UNIFGLAB34

UNIFGLAB35

UNIFGLAB200